

PROT. 209 del 27/10/2020

Ai colleghi del C.F.V.A.

Oggetto: Indennità di funzione del C.F.V.A.- Lo stato dell'arte fra promesse e veleni.

### DIVIDI ET IMPERA

Seminare l'odio fra i lavoratori soggiogati, giova a chi li domina.

Che il Corpo Forestale e di V.A. non svolga compiti meramente impiegatizi è una verità lapalissiana. Per comodità e completezza di esposizione basta citare l'art.1 della legge istitutiva del Corpo (L.R. 26/1985) che recita:

#### Art.1

E' istituito il Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda.

Nel quadro della programmazione regionale il Corpo provvede, in base alle leggi vigenti, alle seguenti funzioni:

- \* tutela tecnica ed economica dei boschi;
- \* tutela tecnica ed economica dei beni silvo - pastorali dei comuni e degli enti pubblici;
- \* tutela dei parchi, riserve, biotopi ed altre aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico individuate con leggi o provvedimenti amministrativi;
- \* tutela della flora e della vegetazione;
- \* tutela dei pascoli montani;
- \* propaganda forestale e ambientale;
- \* difesa del suolo dall'erosione;
- \* controllo dei semi e delle piantine forestali;
- \* quant'altro sia richiesto per la difesa e la tutela delle foreste;
- \* ogni altra funzione attribuita con legge o regolamento.

Al Corpo sono attribuiti compiti di vigilanza, prevenzione e repressione secondo le leggi vigenti nelle materie indicate al precedente comma e in particolare nelle seguenti materie:

- \* caccia;
- \* pesca nelle acque interne e marittime;
- \* incendi nei boschi e, secondo i programmi regionali annuali di intervento, nelle aree extraurbane;
- \* polizia forestale;
- \* polizia fluviale e sulle pertinenze idrauliche;
- \* beni culturali.

Il Corpo provvede inoltre alla statistica e all'inventario forestale e può predisporre studi sui problemi di interesse forestale e montano ai fini della difesa del suolo e avanzare proposte di soluzione agli organi competenti.

Il Corpo esercita i compiti di cui al presente articolo anche nei territori rientranti nel patrimonio forestale e silvo - pastorale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda, in accordo con gli uffici dell'Azienda competenti per territorio.

Sono affidati altresì al Corpo compiti di collaborazione nelle attività connesse alla protezione civile.

Basterebbe la semplice lettura della norma per fugare ogni dubbio sui compiti del CFVA, una volta tanto il legislatore si è premunito per blindare la legge a prova di ignoranza.

**Tuttavia, dopo tanti lustri trascorsi al servizio della Regione, è ancora doveroso precisare che il Corpo ai sensi dell'art 7 della stessa Legge, "esercita le funzioni tecniche e di polizia indicate all'articolo 1" (giova ricordare che la "e" sia una congiunzione che nulla toglie e nulla aggiunge al semplice dato che le due funzioni siano sinergiche e non prevalenti fra loro.**

L'art 20 inoltre a proposito dell'indennità d'istituto recita "...Al personale appartenente al Corpo forestale e di vigilanza ambientale competono le seguenti indennità:

- \* indennità per servizio di istituto da corrisondersi in via forfettaria mensile..."

**E' evidente che anche in questo caso citare "Lapalisse" è d'obbligo. Infatti l'indennità di cui si tratta è corrisposta a tutti gli appartenenti al CFVA. Quindi la ratio legis è quella di riconoscere la specificità delle funzioni espletate dagli appartenenti al Corpo, indipendentemente dall'impiego cui ciascuno di essi è**

**concretamente adibito.** Funzione quest'ultima cui è destinato ogni trattamento accessorio specifico (indennità di turno, volo, navigazione etc...).

**Dunque nel caso in specie la sospensione delle qualifiche agli appartenenti al Corpo che non esercitano con continuità detta funzione è pericolosamente estensibile, mutatis mutandis, ad altre situazioni che, non citiamo ma che abbracciano tutta una serie di casi, a partire dal discorso delle inidoneità al servizio operativo.** Lasciamo tale interpretazione agli Otelma del mondo sindacale che come per magia interpretano, disarticolano e amalgamano in un coacervo di prodigi lessicali delle norme chiare e intellegibili. Si aggiunge che la stessa legge, lungimirante e completa, all'art 21 specifica al 1° comma:"

#### Art.21

Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza cessa dall'appartenere al corpo medesimo.

Nel nostro caso ai colleghi sono state temporaneamente sospese le qualifiche di p.s.(cui prodest?) benché incomprendibilmente, raro e forse unico caso, in assenza della commissione di reati/o di iscrizione nel registro degli indagati oppure per comportamenti manifestamente incompatibili col ruolo di Agente di p.s. Nulla di ciò, si tratta di persone per bene e infatti risulta che i colleghi sospesi dalle qualifiche siano comunque inquadrati nei ruoli del CFVA, e pertanto, come avallato dalla interpretazione del CORAN, evidentemente spetta loro l'indennità.

**In conclusione esortiamo i colleghi a non cedere a tentazioni ben alimentate nella guerra delle tessere sindacali ma di valutare e riflettere, con quanto è realmente previsto dalle norme, e di sgomberare il campo da inutili preoccupazioni o tendenze. Infatti il discorso dell'aumento della indennità di funzione è un fatto completamente differente dalla polemica sui soggetti che dovrebbero essere esclusi dalla sua attribuzione.**

Con buona pace di qualcuno che dall'alto del distacco sindacale non esercita le funzioni di p.s..

Cordiali saluti

I dirigenti del C.F.V.A.  
Franco Ghiani  
Marco Meloni



Il Segretario Generale  
F.to Franco Figus

